

CODICE CIVILE
REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n.262

TITOLO SETTIMO
Della comunione
CAPO I
Della comunione in generale

testo in vigore dal: 1-1-1999

Art. 1102.

USO DELLA COSA COMUNE

1. Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.
2. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.